



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, **dott. Antonella Ioffredi**, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile promossa da:

*Parte\_1* *C.F.\_1* , con il patrocinio dell'avv. PAGLIA GIANLUCA e dell'avv. SQUARCINA STEFANO, elettivamente domiciliato in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 7 PARMA, presso lo studio dell'avv. PAGLIA GIANLUCA

**- ATTORE -**

*Contro*

*Controparte\_1* *P.IVA\_1* ), con il patrocinio dell'avv. CECERE VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE FRATTI 7 PARMA, presso lo studio dell'avv. CECERE VINCENZO

**-CONVENUTO -**

Causa Civile iscritta al 3273/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

**CONCLUSIONI**

Come da precisazione delle conclusioni

## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

*Parte\_1* ha impugnato, eccependone l'illegittimità, la delibera assembleare del 31 luglio 2023 con la quale la società convenuta ha escluso il suddetto socio.

La Società si è costituita eccependo: in via pregiudiziale di rito, l'improponibilità della domanda, stante la previsione, all'art. 17 dell'atto costitutivo, di una clausola compromissoria che demanda ogni controversia, relativa alla società ed ai soci, ad un giudizio amichevole compositore, composto da tre arbitri; preliminarmente, la tardività dell'impugnazione della delibera; nel merito, l'infondatezza della domanda.

Con riguardo alla prima eccezione, parte attrice si è rimessa a giustizia, chiedendo, in caso di accoglimento, di provvedere, ai sensi degli articoli 819 *ter* e *quater* c.p.c., con assegnazione dei termini, all' *Parte\_1* per la prosecuzione del giudizio davanti agli arbitri.

A parere di questo organo giudicante, l'eccezione di parte convenuta deve essere accolta per le ragioni che seguono.

L'art. 17 dell'atto costitutivo della Società effettivamente prevede che qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, verrà rimessa ad un collegio amichevole compositore, composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo, o in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Parma, il quale giudicherà in modo inappellabile "...*ex bono et aequo in via irrituale*" (doc. 2 di parte convenuta).

L'atto costitutivo della società convenuta contiene, dunque, una clausola di arbitrato irrituale.

Essa, devolvendo agli arbitri le controversie che possano insorgere fra i soci o tra questi ultimi e la società, opera anche per la lite causata dall'esclusione di un membro dalla compagine sociale (Cass. n. 5019/2009).

Infine, si osserva che, mentre l'eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, l'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e il compromesso si configura come patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819 *ter* c.p.c.

Alla luce di quanto sopra, l'eccezione, più correttamente qualificabile come preliminare di merito, deve essere accolta e, conseguentemente, la domanda deve essere dichiarata improponibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**





Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

dichiara la domanda proposta da *Parte\_I* improponibile.

Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.358,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Parma, 10/02/2025

**Il Giudice Unico**

*Dott. Antonella Ioffredi*

Arbitrato in Italia